Cassa Pensioni dell'Economia Lattiera

(proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera)

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013

Prima parte: piano di previdenza R / RU

A partire dal 1° luglio 2013 entra in vigore per le persone assicurate nel piano BR(U), CR(U) e IR(U) (piano di previdenza più esteso) il presente ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della LPP, oggetto di descrizione nelle disposizioni generali del regolamento di previdenza.

Le disposizioni generali (seconda parte del regolamento di previdenza) possono essere consultate o richieste presso l'organo d'applicazione della Cassa pensione.

Cassa AVS Milchwirtschaft
Casella postale
3001 Berna
Tel. 031 384 31 30
E-Mail info@imorek.ch

Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi.

Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato di previdenza (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento).

Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

1. Cerchia delle persone assicurate

(cfr. punto 2.1 delle disposizioni generali)

Possono essere assicurati secondo questo regolamento

- i membri (lavoratori indipendenti) delle associazioni indicate nelle disposizioni generali,
- i dipendenti delle ditte affiliate che hanno sottoscritto una convenzione d'adesione alla Cassa pensione.

2. Basi di calcolo

(cfr. punto 3 delle disposizioni generali)

A Età di pensionamento

L'età di pensionamento corrisponde all'età ordinaria di pensionamento ai sensi della LPP.

B Salario assicurato

Il salario assicurato funge da base per stabilire i contributi e per calcolare le prestazioni di previdenza.

Per salario assicurato si intende

- per i dipendenti: il salario annuo o parte di esso notificato dalla ditta affiliata, il cui importo oscilla da un minimo di CHF 6'000.- a un massimo costituito dal salario annuo soggetto all'AVS;
- per i lavoratori indipendenti: il reddito annuo notificato o una parte di esso, purché sia almeno sufficiente per raggiungere il contributo minimo stabilito dall'associazione e corrisponda al massimo alla media del reddito annuo soggetto all'AVS.

Le modifiche al salario assicurato possono essere eseguite al 1° gennaio di ogni anno.

Se al punto 2. B del piano di previdenza viene menzionato il salario annuo soggetto all'AVS e la persona affiliata all'istituzione di previdenza non è stata assicurata per l’intero anno (p. es. inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario annuo AVS corrisponde al salario AVS che la persona assicurata avrebbe percepito in un anno intero con il medesimo grado di occupazione.

3. Prestazioni previdenziali

(vedi punti da 5 a 8 delle disposizioni generali)

A Prestazioni in caso di invalidità

- *Rendita d'invalidità*

La rendita d'invalidità può essere assicurata nei piani BR, CR e IR.

La rendita d'invalidità diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità dell'AI, tuttavia non prima dell'estinzione di un eventuale diritto alle prestazioni di un'assicurazione d'indennità giornaliera finanziata almeno per metà dal datore di lavoro e pari almeno all'80% del guadagno perso. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF hanno la priorità. Il periodo d'attesa è di 24 mesi. Il diritto alla rendita d'invalidità si

estingue se il grado d'invalidità è inferiore al 40%, viene raggiunta l'età di pensionamento oppure la persona assicurata decede.

L'importo della rendita d'invalidità ammonta al 40% del salario assicurato. La rendita d'invalidità viene versata a scelta anche in caso d'invalidità causata da infortunio.

- ***Rendita per figli d'invalido***

La rendita per figli d'invalido può essere assicurata nel piano BR.

La rendita per figli d'invalido diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità, a condizione tuttavia che la persona assicurata abbia figli aventi diritto. Il periodo d'attesa è di 24 mesi.

L'ammontare della rendita per figli d'invalido corrisponde per ciascun figlio al 20% della rendita d'invalidità. La rendita per figli d'invalido viene versata a scelta anche in caso d'invalidità causata da infortunio.

- ***Esonero dal pagamento dei contributi***

L'esonero dal pagamento dei contributi è assicurato nei piani BR, CR e IR.

L'esonero dal pagamento dei contributi subentra dopo un periodo d'incapacità lavorativa di 3 mesi.

In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia per ogni caso d'incapacità lavorativa. Se nello spazio di un anno la persona assicurata ridiventa incapace al lavoro per la medesima causa (ricaduta nella stessa infermità), i giorni dell'incapacità lavorativa precedente sono computati al periodo d'attesa. Le eventuali modifiche delle prestazioni sopravvenute nel frattempo non sono prese in considerazione.

L'esonero dal pagamento dei contributi è concesso in ogni caso anche in presenza d'incapacità lavorativa causata da infortunio.

B Prestazioni in caso di decesso

- ***Capitale di decesso***

Il capitale di decesso può essere assicurato nei piani BR e CR.

Il capitale di decesso diventa esigibile se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di pensionamento.

L'importo del capitale di decesso è pari al 300% del salario assicurato fino all’età di 45 anni (donne) e 46 anni (uomini), dopodichè si riduce del 15% del salario assicurato per ogni anno trascorso.

Il capitale di decesso disponibile al momento del decesso viene versato a scelta anche in caso di morte causata da infortunio.

- ***Rendita per orfani***

La rendita per orfani può essere assicurata nel piano BR.

La rendita per orfani diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato al punto 7 delle disposizioni generali.

La rendita per orfani corrisponde per ogni figlio al 20% della rendita d'invalidità. La rendita per orfani viene versata a scelta anche in caso di decesso dovuto a infortunio della persona assicurata.

4. Finanziamento

(vedi punto 11 delle disposizioni generali)

Contributo annuo

L’ammontare dei contributi (scala dei contributi) viene stabilito in considerazione dell’effettivo onere per la previdenza e comunicato successivamente alle ditte affiliate con le modalità ritenute più opportune.

I contributi devono essere versati in proporzioni uguali dalla persona assicurata e dal datore di lavoro. La quota minima per il datore di lavoro corrisponde in ogni caso al 50% del piano di previdenza BR. È consentita anche una ripartizione dei contributi che sia più favorevole alla persona assicurata.

Se viene assicurato anche il rischio di infortunio nelle rendite d'invalidità e per i superstiti, le aliquote aumentano in misura corrispondente (vedi scala dei contributi).